

Oggetto: **applicazione dello split payment sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017**

L'art. 1 del Dl. 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 2017 (S.O. n. 20), ha esteso, a decorrere dal 1° luglio 2017, il meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. split payment), di cui all'art. 17-ter del Dpr. n. 633/72 (introdotto dal comma 629 e successivi della Legge n. 190/14), alle forniture, oltre che alle Pubbliche amministrazioni, anche alle Società controllate dalle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile.

Nello specifico, per effetto della suddetta Manovra Correttiva, si allarga la platea delle PA con obbligo di applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti IVA, che ad oggi, quindi, ricomprende:

- tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09 (in pratica tutte le Pubbliche Amministrazioni iscritte nell'elenco Istat pubblicato annualmente in G.U., già obbligate a ricevere le fatture in formato elettronico);
- le società controllate direttamente dallo Stato, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2), c.c. (controllo di diritto o di fatto) e le società controllate direttamente o indirettamente dalle stesse<sup>1</sup>;
- le società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. (controllo di diritto) e le società controllate direttamente o indirettamente dalle stesse<sup>1</sup>;
- le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Quasi contestualmente, l'art. 1 della Decisione di esecuzione (Ue) n. 2017/784 del Consiglio dell'Unione europea del 25 aprile 2017, pubblicata sulla G.U. dell'Unione europea del 6 maggio 2017, ha autorizzato l'Italia a prorogare l'applicazione dello split payment fino al 30 giugno 2020.

Atteso quanto sopra, considerato che la ns. società è in controllo di diritto da parte della PA e quindi facente parte del nuovo perimetro, per le fatture d'acquisto da voi emesse alla nostra società dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020 sarà obbligatorio applicare lo split payment, meccanismo in base al quale l'Iva non viene più assolta da voi, bensì dalla nostra Società.

1 C.f.r. art. 2359 c.c. "Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati".

Al momento le uniche istruzioni operative sul funzionamento dello split payment sono contenute nel Dm. 23 gennaio 2015, emanato a suo tempo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo meccanismo verso le Pubbliche amministrazioni, nonché nella Circolare Agenzia Entrate n. 15/E del 2015. In particolare, con riferimento ai fornitori, l'art. 2 di tale Decreto dispone quanto segue:

"I soggetti passivi dell'Iva, che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all'art. 1, emettono la fattura secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto n. 633 del 1972 con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

2. I soggetti passivi dell'Iva che effettuano le operazioni di cui all'art. 1 non sono tenuti al pagamento dell'imposta ed operano la registrazione delle fatture emesse ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto n. 633 del 1972 senza computare l'imposta ivi indicata nella liquidazione periodica".

In pratica dovrete emettere fatture contenenti tutti i soliti elementi previsti dall'art. 21 del Dpr. n. 633/72, ma riportanti in calce la dicitura "scissione dei pagamenti". La nostra società procederà a corrispondervi, in base alle scadenze contrattuali pattuite, il solo imponibile, occupandosi poi della gestione e del versamento dell'Iva (un po' come avviene già per le fatture emesse in regime di inversione contabile o reverse charge).

E' necessario pertanto che vi attiviate da subito per richiedere l'aggiornamento dei vostri programmi gestionali in modo tale che questi possano gestire le fatture di vendita in split payment.

Rammentiamo inoltre che tale meccanismo, dal 1° luglio, riguarderà anche i fornitori che solitamente applicano le ritenute Irpef in fattura (es. professionisti), soggetti che al momento sono esclusi dal meccanismo ai sensi del comma 2 dell'art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, ma che, in virtù dell'abrogazione di tale norma ad opera dell'art. 1 del Dl. n. 50/17, dal 1° luglio al 30 giugno 2020 saranno obbligati ad emettere fatture in split payment nei confronti sia delle Pubbliche amministrazioni che delle società da esse controllate.

Nel sollecitarVi ad esaminare quanto sopra riportato ed attivarvi in tempo utile a quanto richiesto dal nuovo adempimento, sarà comunque nostra premura tenerVi aggiornati su eventuali chiarimenti, modifiche o proroghe.

La presente comunicazione, in applicazione dell'art. 1, comma 1-quater, del Dl. n.50/17, attesta la riconducibilità della scrivente tra i soggetti per i quali si applicano le disposizioni in materia di split payment.

**GEO ENERGY SERVICE SPA**